

**REGOLAMENTO (UE) 2022/175 DELLA COMMISSIONE****del 9 febbraio 2022****che modifica l'allegato IX del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le condizioni di importazione applicabili ai movimenti di ovini e caprini destinati alla riproduzione dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 23 bis, frase introduttiva e lettera m),

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) negli animali, anche per quanto riguarda la scrapie classica.
- (2) Più in particolare, l'allegato IX, capitolo E, del regolamento (CE) n. 999/2001 stabilisce i requisiti per l'importazione nell'Unione di ovini e caprini. Conformemente a tali requisiti, dette importazioni devono essere accompagnate da un certificato sanitario attestante, tra l'altro, che gli ovini e i caprini da riproduzione importati nell'Unione provengono da un'azienda con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica oppure che, nel caso degli ovini, gli animali sono del genotipo della proteina prionica ARR/ARR, la quale conferisce resistenza alla scrapie classica.
- (3) Conformemente all'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica («accordo di recesso»), in particolare l'articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l'allegato 2 di tale protocollo, il regolamento (CE) n. 999/2001 e gli atti della Commissione che su di esso si fondano si applicano al Regno Unito e nel Regno Unito nei confronti dell'Irlanda del Nord dopo la fine del periodo di transizione previsto dall'accordo di recesso. Pertanto gli animali vivi spediti dalla Gran Bretagna in Irlanda del Nord sono ora soggetti al regime applicabile alle importazioni da paesi terzi.
- (4) Fino all'entrata in vigore dell'accordo di recesso si registravano movimenti annuali intranazionali, dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord, stimati in circa 8 000 ovini riproduttori, principalmente di razza Scottish Blackface, non soggetti alle norme in materia di scambi all'interno dell'Unione e di importazioni nell'Unione. Molte delle aziende che commercializzano regolarmente ovini tra la Gran Bretagna e l'Irlanda del Nord non sono attualmente riconosciute come aziende con un rischio trascurabile o controllato di scrapie classica. Inoltre solo una percentuale modesta della popolazione ovina di razza Scottish Blackface è del genotipo della proteina prionica ARR/ARR. L'entrata in vigore dell'accordo di recesso ha pertanto avuto forti ripercussioni sugli scambi tradizionali di ovini riproduttori dalla Gran Bretagna verso l'Irlanda del Nord.

<sup>(1)</sup> GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1.

